

Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Seconda Sezione Civile

*(Provvedimento ex art. 221 comma 2 e 4 d.l. 34/2020
convertito con legge 17.07.2020 n. 77 e successive
modificazioni e integrazioni)*

Il Giudice dott. Assunta Canonaco

- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza del 03.11.2021 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
 - viste le note depositate da parte ricorrente il 25.10.2021 e da parte resistente il 12.10.2021;
- visto l'art.429 c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente

pagina 1 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30e57e68ae1be7422db80ca60b044



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

rappresentato e difeso dagli avv.ti Renzo Ristuccia, Angelo Petrone e
Giuseppe Ferrante elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti
Ristuccia e Petrone, in Roma piazza Cavour n. 17 giusta procura in calce
al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore**

rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
e dalla dott.ssa domiciliati in Roma via

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione al decreto di ingunzione n. del 2 agosto
2019 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento
del Tesoro, Direzione V, Ufficio II, notificato in data 20.09.2019,

CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti da
intendersi integralmente richiamate

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in data 15.01.2020
si opponeva al decreto n. del 2 agosto
2019 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento

pagina 2 di 10

Firmato Da: CANOVACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NS CA 3 Serial#: 30e67e98ae1beb7422ab8820ca650144



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

del Tesoro, Direzione V, Ufficio II, notificato in data 20.09.2019, con il quale gli era ingiunto di pagare la somma di euro 52.000,00 per la violazione dell'art. 41 dell'allora vigente d.lgs. n. 231/2007, in particolare per aver omesso - nella sua qualità di esercente l'attività di servizi forniti dai dottori commercialisti -

la segnalazione di operazioni sospette per un ammontare complessivo di € 520.000.

L'illecito per cui era irrogata la sanzione riguardava l'incarico professionale svolto dal ricorrente in favore della società Prosciuttificio in liquidazione (dichiarata fallita il con sentenza del Tribunale di Vicenza), e della società Prosciuttificio entrambe riconducibili a amministratore di fatto della Prosciuttificio

in liquidazione/fallimento nonché amministratore di diritto della Prosciuttificio. In particolare, si contestava al professionista la mancata segnalazione come operazione sospetta della stipula di un contratto di consulenza e assistenza finanziaria in data 22.06.2010, intercorso tra Prosciuttificio e la società turca nonché dei conseguenti pagamenti - tramite bonifici bancari di € 250.000 e di € 270.000 - disposti dalla Prosciuttificio in Liquidazione a favore della in date 27.07.2010 e 22.11.2010 con fondi tratti dal conto corrente di Prosciuttificio in Liquidazione.

Parte ricorrente deduceva quali motivi di opposizione: 1. l'erroneità della sanzione irrogata a fronte di operazioni che "non configuravano possibili ipotesi di riciclaggio ex d.lgs. 231/2007", stante la provenienza lecita della provvista in quanto i fondi trasferiti erano tratti da un conto corrente intestato a Prosciuttificio Srl in liquidazione, normalmente utilizzato

pagina 3 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30e57e98ee1ba67422db8820ca650b44



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

per regolare le transazioni commerciali con clienti e fornitori; 2. l'esonero dall'obbligo di segnalazione del commercialista ai sensi dell'art. 12 comma 2 dlvo 231/2007, vigente all'epoca dei fatti; 3. la non sanzionabilità della condotta contestata a seguito dell'*abolitio criminis* determinata dal nuovo art. 35 del d.lgs. 231/2007; 4. l'erroneità, nel quantum, della sanzione applicata.

Chiedeva pertanto l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto e, in subordine, la sua modifica, con riduzione dell'entità della sanzione.

Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito per brevità MEF), chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare l'Amministrazione evidenziava che l'operazione relativa al contratto di consulenza, per caratteristiche, entità e natura, in rapporto anche al profilo oggettivo e soggettivo dei soggetti coinvolti, avrebbe dovuto indurre il professionista a ritenere e/o sospettare che si stessero attuando condotte distrattive di risorse finanziarie in danno dei creditori della Prosciuttificio srl in liquidazione, realizzate in un contesto fallimentare e/o indirizzato al fallimento, da ritenersi quali reimpiego di beni di provenienza illecita. Aggiungeva che la violazione dell'obbligo di segnalazione, nel caso di specie, trovava riscontro nella sussistenza di una serie di indici di anomalia di cui al D.M. Giustizia 16/4/2010 analiticamente indicati nella comparsa di costituzione, oltre che riscontrabili negli indicatori di anomalia elencati nella Comunicazione UIF del 23/4/2012, recante "Schemi rappresentativi dei comportamenti anomali relativi all'operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni".

La causa, istruita mediante produzione, era decisa all'odierna udienza del 03.11.2021 svolta con le modalità della trattazione scritta, mediante lettura del dispositiva e della contestuale motivazione.

pagina 4 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30e57e98ae1ba67422db9820ca80b44



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

Quanto al motivo di opposizione di cui al punto 1. parte ricorrente ha dedotto che l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta contestato come violata al professionista non sussista nel caso in cui il denaro movimentato risulti di provenienza lecita (come, nel caso di specie, i fondi bonificati alla società di consulenza turca da parte della Prosciuttificio in Liquidazione), affermando che in tale caso non sarebbe "sospettabile alcun reato presupposto". Ha dedotto in sostanza che, se la provenienza del denaro movimentato è lecita, non vi sarebbe alcun obbligo di segnalazione " indipendentemente da qualsivoglia valutazione giuridica della movimentazione in sé".

La tesi è condivisibile .

La condotta sanzionata è sostanzialmente identica sia nell'art. 41 dlvo n. 231/2007 (vigente all'epoca dei fatti), che nell'attuale art. 35 dlvo 231/2007 nuova formulazione.

L'art. 41 co 1 del d.lgs n. 231/07, nel testo *ratione temporis* vigente, così dispone, " i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il

pagina 5 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30e57e69a11beb7422db8820ca650d44



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".

L'art. 35 nel novellato dlvo 231/2007 prevede che "i soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette".

La condotta sanzionata è quindi sostanzialmente coincidente. Il sospetto rilevante ai fini dell'obbligo di segnalazione ex art. 41 del d.lgs n. 231/07 è quindi genericamente connesso all'eventualità " ..che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Circostanze indicate anche nell'art. 35 citato.

E' noto poi che l'obbligo di segnalazione ex art. 41 del d.lgs n. 231/07 non presuppone una valutazione della operazione tale da far ritenere possibile

pagina 6 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30657e68ae1beb7422db8920ca650b44



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

che i fondi che ne sono l'oggetto provengano da operazioni lato sensu di riciclaggio, essendo sufficiente la ragionevolmente ipotizzabilità che un'operazione di riciclaggio sia in corso. In sostanza è richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni, mentre non si richiede in capo al titolare dell'obbligo della segnalazione di acquisire alcuna certezza riguardo alla illiceità dell'operazione (cfr Cass. 30.10.2009, n. 23017; Cass. 10.04.2009; 9353/2007; n. 9309/2007; n. 9089/2007).

E' necessario, tuttavia osservare che a norma dell'art. 2 comma 4 dlvo 231/2007 s'intende per riciclaggio: *"a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività", allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione".*

L'obbligo di segnalazione sorge dunque per il professionista nel momento in cui l'operazione da segnalare possa costituire in astratto un atto di

pagina 7 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Sentid#: 30e57e98ae1beb7422db820ca650b44



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

riciclaggio nei termini indicati dall'art. 2 citato dlvo 213/2007 (rimasto sul punto invariato, anche all'esito delle modifiche apportate dalla legislazione successivamente introdotta).

E' utile poi evidenziare che a norma del richiamato art. 2 che tutti i delitti non colposi possono costituire il reato presupposto necessario per la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi ai sensi dell'art. 648 bis c.p.c., facendo riferimento il citato articolo a beni che provengono da una generica *"attività criminosa o da una partecipazione a tale attività"*,

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, deve concludersi che l'obbligo di segnalazione sussiste solo nel caso in cui vi sia il sospetto che l'operazione possa integrare in astratto un atto di riciclaggio, in quanto preceduta da un'attività criminosa.

E' necessario in altri termini che l'atto di disposizione - per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione - abbia ad oggetto beni o diritti che si sospetti provenire da un'attività illecita di rilievo penale.

Nel caso in oggetto tale situazione non è ravvisabile.

Dagli accertamenti svolti dalla guardia di finanza si evincono le seguenti circostanze. Il ricorrente era depositario delle scritture contabili della Prosciuttificio srl e consulente della Prosciuttificio srl in liquidazione per una ipotesi di concordato preventivo non andato a buon fine ed era quindi consapevole delle condizioni economiche in cui versava quest'ultima società (dichiarata fallita il con sentenza del Tribunale di Vicenza) al momento in cui, in una situazione di dissesto, la Prosciuttificio srl in liquidazione saldava il debito contratto dalla Prosciuttificio srl (società terza) in virtù del contratto di consulenza e assistenza finanziaria stipulato nel giugno 2010 con la

pagina 8 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30e87e98ae1ba7422db8820ca650b44



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

società turca (cui la società in liquidazione era del tutto estranea).

Si trattava di bonifici bancari consistenti di € 250.000 e di € 270.000 - disposti dalla Prosciuttificio in liquidazione a favore della in date 27.07.2010 e 22.11.2010 con fondi tratti dal conto corrente di Prosciuttificio in Liquidazione - che nella sostanza, secondo la prospettazione degli operanti condivisa dal Ministero, realizzavano una operazione fittizia diretta alla "spoliazione patrimoniale della società Prosciuttificio srl in liquidazione in vista del futuro fallimento".

Invero, non può negarsi che il professionista, consapevole della situazione sostanzialmente prefallimentare della società Prosciuttificio in liquidazione, potesse, secondo un criterio di comune diligenza, rendersi conto, o quanto meno avanzare un fondato sospetto, in ordine alla portata fittizia e distrattiva dell'operazione diretta a sottrarre le risorse finanziarie facenti capo alla società, poi, fallita in danno dei creditore

Ciò posto, non può tuttavia condividersi la tesi del Ministero secondo cui l'intera operazione, ovvero la stipula del contratto di consulenza e il pagamento del relativo corrispettivo, si presta ad essere qualificata quale "attività di reimpiego di beni di provenienza illecita". Al contrario non risulta negli atti (né risulta indicato dal Ministero) alcun elemento da cui desumere la provenienza criminosa della provvista utilizzata per il pagamento del corrispettivo alla società di consulenza turca (trattandosi di somme pacificamente trasferite tramite conto corrente intestato al Prosciuttificio srl in liquidazione normalmente utilizzato da quest'ultima per le transazioni commerciali), dovendosi più che altro ritenere che tale provvista sia stata destinata ad un'attività illecita (diretta cioè alla sottrazione dei beni all'azione dei creditori, in vista del futuro fallimento).

pagina 9 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 301e67e98ae11eb74224b8320cae68b44



Sentenza n. 17115/2021 pubbl. il 03/11/2021

Ne consegue che non sussistendo alcun obbligo di segnalazione ai sensi della normativa antiriciclaggio, non possono assumere alcuna rilevanza gli indici di anomalia segnalati dal Ministero (diretti ad agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti) che tale obbligo presuppongono e che possono trovare applicazione solo nel caso in cui l'obbligo di segnalazione sia previsto dal legislatore.

L'opposizione deve essere quindi accolta riguardo al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi proposti e conseguente annullamento del decreto opposto.

Le ragioni della decisione e la oggettiva disputabilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

accoglie l'opposizione e annulla il provvedimento opposto;
compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Roma all'odierna udienza del 03.11.2021

Il Giudice
Assunta Canonaco

pagina 10 di 10

Firmato Da: CANONACO ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30e57e93ae1beb742db8620cae60b44

